

CONTRATTO QUADRO D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE RIGUARDANTE INTERVENTI SU: APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, IMPIANTI ELETTRICI, DI TERRA E DI TELECONTROLLO E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, SUDDIVISO IN 4 LOTTI, PER LA DURATA DI 36 MESI CIASCUNO.

Lotto 1 – COSTA NORD - RDO 5974 - CIG MASTER B59E6BCDB3 – Comuni: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino;

Importo totale € 4.000.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge.

TRA

1. **Acquedotto del Fiora S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, **Piero FERRARI**, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2. l' Impresa **xxxxxxxxxx**, con sede in xxxxxxxxxxxx (xx), xxxxxxxxxxxx n. x, Cod. fisc. P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, iscritta al R.E.A. di

xxxxxxxxxxxx al n. xxxxxxxxx in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

Con Relazione a contrarre shopping Cart 200033147 l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa agli Accordi quadro per la durata di 36 mesi relativa ai **"lavori di Manutenzione impianti di acquedotto, fognatura, depurazione riguardante interventi su: apparecchiature elettromeccaniche, impianti elettrici, di terra e di telecontrollo e impianti di condizionamento, per la durata di 36 mesi ciascuno"**. Indizione gara, per 4 lotti, sotto forma di Accordo Quadro, per un importo complessivo di € 14.000.000,00 di cui € 840.000,00 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre IVA per legge di seguito specificato:

Lotto 1 – COSTA NORD - RDO 5974 - CIG MASTER B59E6BCDB3 – Comuni: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino;
Lotto 2 – COSTA SUD - RDO 5982 - CIG MASTER B59E6BEF59 – Comuni: Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello;

Lotto 3 – SIENA - RDO 5981 - CIG MASTER B59E6BDE86 – Comuni: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Montieri, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille;

Lotto 4 – AMIATA - ORCIA - RDO 5983 - CIG MASTER B59E6BF031 – Comuni: Manciano, Arcidosso, Semproniano, Campagnatico, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna, Sorano, Pitigliano, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cetona, Castiglion d'Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Sarteano, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Santa Fiora, Seggiano, Trequanda, Scansano, Seggiano;

Dal presente contratto quadro discenderanno singoli contratti attuativi verranno formalizzati attraverso contratti specifici, ognuno identificato da un CIG DERIVATO collegato al presente CIG MASTER.

I contratti attuativi saranno conformi alle condizioni e agli importi stabiliti nel presente accordo quadro.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato

II.12 del D.Lgs 36/2023

CATEGORIA PREVALENTE: OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI", per la classe di riferimento di ogni lotto.

CATEGORIA SCORPORABILE: OS22 "IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE" per la classe di riferimento di ogni lotto.

Con la medesima relazione l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.a. ha autorizzato l'affidamento mediante 168 comma 6 del D.Lgs.

36/2023 con invito rivolto a tutti gli o.e. qualificati, nelle classi e categorie prevalente oggetto di affidamento. Il criterio di selezione dell'offerta è quello dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 36/2023.

Si è proceduto in data xxx.02.2025 a pubblicare gara di appalto Tender 3902 – Rdo amm.va 5972 – Rdo tec/ec (xxxxxxxxxxxxx), Gruppo Acea, per la gestione delle gare online jaggaer-one.

La gara è stata aperta in data xxx.02.2025, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, a seguire in sedute riservate avvenute il xx, xx xxxxx 2025 e il xx xxxxx 2025 (commissione tecnica giudicatrice nominata con nota ns prot n. xxxxxxxx del xx.xx.2025) e in ultima seduta pubblica del xx.02.2025 ed è risultata aggiudicataria del Lotto 1-RDO xxxxx - CIG xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con il punteggio di xxx su 100, con il ribasso economico offerto da applicarsi all'epu posto a base di gara pari al xx,xx%.

Si è proceduto all'accertamento dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. n. xxxxxxxx del xx.02.2025

Con determinazione prot. n. xxxxxxxx del xx.0x.2025, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati alla suddetta Impresa comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.LGS. 36/2023 prot. n. xxxxxxxxxxxx del xx.0x.2025.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire agli o.e, di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF, come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

ACCORDO QUADRO DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE RIGUARDANTE INTERVENTI SU: APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE, IMPIANTI ELETTRICI, DI TERRA E DI TELECONTROLLO E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, SUDDIVISO IN 4 LOTTI, PER LA DURATA DI 36 MESI CIASCUNO.

Lotto 1 – COSTA NORD - RDO 5974 - CIG MASTER B59E6BCDB3 – Comuni: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino.

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO € 400.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza di cui in premessa e come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto avrà luogo nei Comuni: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino.

ART. 3 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica

ALLEGATO Y - Offerta Tecnica

Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto ed in forma abbreviata CSA

Elaborato 1.2 Particolari costruttivi, sezioni tipo e schemi di misurazione lavori

Elaborato 1.3 Specifiche dei materiali

Elaborato 1.4 Livelli di servizio e penalità

Elaborato 1.5 Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali all'avvio

Elaborato 1.6 Disciplinare per redazione elaborati

Elaborato 2.1 Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute

Elaborato 2.2 Elenco Prezzi Sicurezza

Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Elaborato 3.2 Stima costi sicurezza

Manuale di utilizzo applicativo mobile SAM per ditta manutenzioni

Schema di contratto quadro

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 4 – DURATA

L'importo economico massimo di ogni lotto rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'Appaltatore è vincolato, comprensivo dei costi per la sicurezza.

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Nell'arco di tale periodo potranno essere stipulati fra la Committente e l'Appaltatore singoli Contratti Applicativi per l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro. La durata di ogni Contratto applicativo è calcolata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività contrattuali.

Qualora alla data di scadenza dell'Accordo Quadro fossero in corso contratti applicativi del medesimo, gli stessi continueranno ad essere validi ed efficaci fino al termine previsto nel contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 4.000.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al xx,00 % fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori.

L'Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti Applicativi, ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, delle prestazioni elencate all'art 10 e 11 del CSA. Ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara non potrà aggiudicarsi un accordo quadro per più di un lotto.

Con l'Accordo Quadro di natura generale l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire, a fronte dell'emissione di contratti applicativi, i lavori secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui CSA. L'accordo ed il CSA non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi. La Committente assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

In fase di contabilizzazione si procederà nei contratti applicativi ad applicare all'EPU posto a base di gara il ribasso unico percentuale offerto dall' o.e.

aggiudicatario in sede di offerta economica fino al raggiungimento dei suindicati importi contrattuali degli accordi quadro.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

ART. 6 – REVISIONE PREZZI LAVORI

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dlla D.lgs. 209/2024 le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; saranno

valutate, decorso almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 16 "Disposizioni transitorie e finali" dell'allegato II.2 bis introdotto dal D.Lgs 209/2024, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 3 lettera a) e comma 4 dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 nella versione previgente la modifica e pertanto il testo nella versione in pubblicata al 1 luglio 2023.

ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. xxxx ed ISO 14001:2015 n. xxxxx emesse rispettivamente da xxxxxxxxxxxxxxxx agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi ai sensi dell'art.117 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 l'appaltatore ha stipulato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il deposito cauzionale polizza fideiussoria n. xxxxxxxxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxx Ag. xxxxxxxxxxxxxx

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € xxxxxxxxxxxxxx corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in

solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxx agli atti della Stazione appaltante, è stipulata nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.) Sezione A - Danni alle opere - Partita 1 per un massimale di € xxxxxxxxxxxxxxxx e Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi - Garanzia RCT per un massimale di € xxxxxxxxxxxxxxxx.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al

successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’.

ART. 9 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

Art. 10 – PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la

Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 12 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

- | | |
|-----|--|
| 6) | sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente; |
| 7) | venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto; |
| 8) | venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara; |
| 9) | compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate; |
| 10) | qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione; |
| 11) | mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; |
| 12) | violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale; |
| 13) | violazione delle disposizioni in materia di subappalto; |
| 14) | omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; |
| 15) | violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; |
| 16) | inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; |
| 17) | reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; |
| 18) | violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; |

- | | |
|-----|--|
| 19) | accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; |
| 20) | violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione. |
| 24) | violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante. |
| 25) | pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale. |

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della

Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 13 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) Acquedotto del Fiora S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

**ART. 14 – COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001,
ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST**

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il **Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello")**, nonché il **Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF**, consultabili in

<https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 16 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ART. 125 DEL DLG. 36/2023

In virtù della circostanza che la stipula del presente contratto non implica alcuna obbligazione economica da parte della Committente nei confronti dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., potrà essere erogata nella misura del 20% sull'importo dello "stato avanzamento stimato standard", determinato come rapporto tra il valore del contratto di appalto ed il numero dei SAL

previsti. Per completezza si evidenzia che il numero di SAL previsti è desumibile dalla durata del Contratto e dal periodo di redazione dei singoli Stati di Avanzamento (SAL).

L'anticipazione, come sopra determinata, a richiesta dell'Appaltatore e previa presentazione di apposita fattura nei confronti della Committente, sarà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione, (da parte dell'Appaltatore), di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse BCE (se positivo), applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento previsto dei lavori come disposto al comma

All'emissione di ciascun SAL, l'anticipazione e la relativa garanzia fideiussoria saranno trattenute, rispettivamente dall'Appaltatore e dalla Committente, a valere sul SA successivo. Il recupero dell'importo erogato a titolo di anticipazione e lo svincolo della garanzia fideiussoria da parte della Committente saranno effettuati in occasione dell'ultimo SAL.

Art. 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Applicazione e previsione della normativa di cui al

PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all’interno del “protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai

sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si

rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per l'Impresa XXXXXXXXXXXXX

Firmato digitalmente *IL Legale Rappresentante dell'Impresa* (xxxxxxxxxxx).